

Allegato alla deliberazione del Consiglio Direttivo n. 5936/1997

doc.gen. n. 1201

Provvedimento Organizzativo della Sezione I.N.F.N. di Pavia

(ai sensi degli artt. 10, quarto comma, lett. h), e 20, primo comma, lett. a), del Regolamento Generale dell'I.N.F.N. e dell'art. 1, comma 4, del Regolamento Generale delle Strutture dell'I.N.F.N.)

A cura della

Direzione Affari Generali e Ordinamento dell'I.N.F.N.

Ufficio Ordinamento

12 dicembre 1997

Art. 1

Sezione INFN di Pavia

1. La Sezione I.N.F.N. di Pavia, ai sensi dell'art. 16 del Regolamento Generale dell'I.N.F.N. e degli artt. 1 e 2 del Regolamento Generale delle Strutture dell'I.N.F.N., è Struttura scientifica avente il fine di svolgere l'attività di ricerca nel quadro degli obiettivi programmatici dell'Istituto.

2. I rapporti tra la Sezione e la locale Università degli Studi sono regolati da apposita convenzione.

Art. 2

Direzione della Sezione

1. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 17 del Regolamento Generale dell'I.N.F.N., la Direzione della Sezione è attribuita, per incarico, dal Consiglio Direttivo.
2. Il Direttore della Sezione è nominato ed esercita le funzioni secondo le norme previste negli artt. 17 e 20 del Regolamento Generale dell'INFN.
3. Il Direttore della Sezione, così come stabilito dall'art. 18, primo comma, del Regolamento Generale dell'I.N.F.N. ha il compito di assicurare il funzionamento scientifico, organizzativo ed amministrativo della Struttura, nel rispetto dei programmi scientifici e degli indirizzi approvati dal Consiglio Direttivo.
4. Dal Direttore della Sezione dipende, in via gerarchica e funzionale, tutto il personale INFN della Sezione ed il personale comunque assegnato alla stessa dalle Università e da altri Enti.
5. Il Direttore sovrintende altresì al personale dotato di incarichi di ricerca, di collaborazione tecnica e di associazione alle attività di ricerca dell'Istituto.
6. Almeno una volta all'anno il Direttore della Sezione convoca il personale per presentare una relazione sullo stato di avanzamento della attività e sulle relative previsioni programmatiche.
7. Il Direttore è responsabile della contrattazione decentrata locale nel rispetto della normativa di legge e degli accordi a livello nazionale.

Art. 3

Consiglio di Sezione

1. **Ai sensi degli artt. 18, quarto comma e 22, primo comma, del Regolamento Generale dell'INFN, Il Direttore della Sezione si avvale di un organo consultivo denominato Consiglio di Sezione per:**
 - a) **l'elaborazione dei programmi di attività e dei relativi fabbisogni di spesa da sottoporre agli organi consultivi e deliberanti dell'Istituto;**
 - b) **l'esame dei problemi connessi con il funzionamento della Sezione e l'attuazione in sede locale, delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;**
 - c) **valutazione e consuntivo annuale dell'attività svolta nell'ambito della Struttura.**

Art. 4

Struttura Organizzativa della Sezione

1. Ai sensi di quanto previsto dagli artt. 10, quarto comma, lett. h) e 20, comma 1, lett. a) del Regolamento Generale dell'Istituto e dall'art. 2, secondo comma, del Regolamento Generale delle Strutture dell'I.N.F.N., in rapporto con le esigenze organizzative, amministrative e tecniche della ricerca, nonché ai fini del trasferimento delle conoscenze e delle tecnologie acquisite, la Sezione si articola come segue:
 - Servizio Amministrazione;
 - Servizio di Direzione;
 - Servizio Elettronica;
 - Servizio Officina Meccanica;
 - Servizio Calcolo e Reti;
 - Servizio di Prevenzione e Protezione.
2. Ai sensi dell'art. 2, comma 4, del Regolamento Generale delle Strutture dell'I.N.F.N., ai Servizi, a seconda della loro rilevanza quantitativa e/o qualitativa, può essere preposto, con provvedimento del Direttore, personale dipendente, ovvero personale non dipendente, dotato di incarico di ricerca o di incarico di collaborazione tecnica.
3. I Responsabili dei Servizi rispondono al Direttore della Sezione del funzionamento degli stessi e dell'attuazione dei progetti di attività loro assegnati.
4. Eventuali sottostrutture all'interno di un Servizio o alle dirette dipendenze del Direttore verranno eventualmente istituite con provvedimento del Direttore, sentite le organizzazioni sindacali locali ed il Consiglio di Sezione.

Art. 5

Servizio Amministrazione

1. Al Servizio è preposto un Responsabile con provvedimento del Direttore, sentito il Consiglio di Sezione.
2. L'incarico di cui al comma precedente ha durata triennale; esso può essere revocato.
3. Compiti ed attività del Servizio:
 - ragioneria;
 - gestione del bilancio e della spesa;
 - import- export;
 - contratti;
 - fondo economale;
 - patrimonio;
 - liquidazione missioni ed indennità;
 - magazzino e trasporti;
 - automazione delle procedure tecnico amministrative e magazzino;
 - ricezione materiali;
 - compiti dei quali il Servizio sia direttamente incaricato dal Direttore.

Art. 6

Servizio di Direzione

1. Al Servizio è preposto un Responsabile con provvedimento del Direttore, sentito il Consiglio di Sezione.
2. L'incarico di cui al comma precedente ha durata triennale; esso può essere revocato.
3. **Compiti ed attività' del Servizio:**
 - segreteria di direzione;
 - protocollo;
 - archivio del Direttore;
 - documentazione programmi ed obiettivi;
 - incarichi di ricerca, di collaborazione tecnica e di associazione;
 - rapporti con le organizzazioni sindacali;
 - Consiglio di Sezione;
 - enti esterni;
 - supporto di segreteria e documentazione radioprotezionistica e sanitaria;
 - concorsi;
 - assunzioni;
 - affari del personale;
 - mensa;
 - organizzazione elezioni, seminari e riunioni della Sezione;
 - convenzioni ed accordi;
 - compiti dei quali il Servizio sia direttamente incaricato dal Direttore.

Art. 7

Servizio Elettronica

1. Al Servizio è preposto un Responsabile con provvedimento del Direttore, sentito il Consiglio di Sezione.
2. L'incarico di cui al comma precedente ha durata triennale; esso può essere revocato.
3. Compiti ed attività' del Servizio:
 - progettazione elettronica:
 - CAD per PCB;
 - CAD per VLSI;
 - officina elettronica di Sezione;
 - elettrotecnica;
 - attività di supporto ai gruppi di ricerca per l'installazione, collaudo e manutenzione di apparati;
 - montaggio circuiti ed apparati elettronici;
 - aggiornamento e supporto alla consultazione per circuiti elettronici e componentistica;
 - compiti dei quali il Servizio sia direttamente incaricato dal Direttore.

Art. 8

Servizio Officina Meccanica

1. Al Servizio è preposto un Responsabile con provvedimento del Direttore, sentito il Consiglio di Sezione.
2. L'incarico di cui al comma precedente ha durata triennale; esso può essere revocato.
3. Compiti ed attività del Servizio:
 - aggiustaggio;
 - saldatura;
 - meccanica di precisione;
 - manutenzione;
 - progettazione;
 - CAD/CAM;
 - montaggio apparati e assistenza meccanica agli esperimenti;
 - progettazione di sistemi particolari per la realizzazione di pezzi su macchine utensili;
 - compiti dei quali il Servizio sia direttamente incaricato dal Direttore.

Art. 9

Servizio Calcolo e Reti

1. Al Servizio è preposto un Responsabile con provvedimento del Direttore, sentito il Consiglio di Sezione.
2. L'incarico di cui al comma precedente ha durata triennale; esso può essere revocato.
3. Compiti ed attività del Servizio:
 - management dei sistemi centrali;
 - assistenza utenti;
 - management delle LAN's;
 - coordinamento con INFNet;
 - coordinamento con Garr;
 - consulenza sistemi di calcolo per gli esperimenti;
 - compiti dei quali il Servizio sia direttamente incaricato dal Direttore.

Art. 10

Servizio di Prevenzione e Protezione

1. Al Servizio è preposto un Responsabile con provvedimento del Direttore, sentito il Consiglio di Sezione.
2. L'incarico di cui al comma precedente ha durata triennale; esso può essere revocato.
3. Compiti ed attività del Servizio:
 - i compiti e le attività del Servizio sono quelli previsti dal D.P.R. 19 settembre 1994, n. 626/1994 e sue successive modificazioni ed integrazioni;
 - Compiti dei quali il Servizio sia direttamente incaricato dal Direttore.
4. Il Servizio esplica i propri compiti ed attività in collaborazione con le figure professionali previste nel successivo art. 11.

Art. 11

1. La sorveglianza fisica della protezione dalle radiazioni ionizzanti, prevista dal decreto legislativo del 17 marzo 1995 n. 230 e successive modificazioni ed integrazioni, è affidata ad esperti qualificati.
La sorveglianza medica della protezione dalle radiazioni ionizzanti, prevista dal decreto legislativo del 17 marzo 1995 n. 230 e successive modificazioni ed integrazioni, è affidata a medici autorizzati e/o competenti.

2. Le attività di medicina del lavoro previste dal D.P.R. n. 303/1956, dal D.L. 15 agosto 1991, n. 277, dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626/1994 e sue successive modificazioni ed integrazioni, e dalle altre normative di tutela sanitaria in vigore, sono svolte dal medico competente.

Art. 12

1. Il presente provvedimento può essere modificato od integrato, su proposta del Direttore, sentito il Consiglio di Sezione, con deliberazione del Consiglio Direttivo dell'INFN.

2. Il presente provvedimento entra in vigore dalla data della deliberazione da parte del Consiglio Direttivo dell'INFN.